



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.10.2019

Info/113(Non Solo Rifiuti)/10.19/RESPONSABILITA' 231-Guirisprudenza: quando si applica la sanzione interdittiva alla società

<p style="text-align: center;"><b>RESPONSABILITA' DI IMPRESA PER GLI ILLECITI AMBIENTALI : QUANDO SI APPLICA LA SANZIONE INTERDITTIVA ALLA SOCIETA'  SECONDO IL GIUDICE DI CASSAZIONE</b></p>
---

Facciamo seguito alla ns. informative sulla materia (ultima InfoAMIS in calce) di interesse anche del settore per ricordare i principi dell'applicabilità della responsabilità per gli illeciti ambientali anche all'azienda, come espressi dall'ultima giurisprudenza.

**La sanzione interdittiva nei confronti della società si applica** (in relazione ai reati per i quali è espressamente prevista, tra i quali, come noto, anche quelli **ambientali**) o nel caso di **profitto di rilevante entità realizzato dall'azienda** oppure in ipotesi di **reiterazione degli illeciti**, fatto che che si configura solo quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva, così come indicato all'art. 20 del D.L.vo 231/2001.

Così ha ribadito la **Corte di Cassazione Penale** nella recente **sentenza n. 38118 del 13 settembre 2019**, accogliendo il ricorso presentato da una società in ambito sanitario ma, lo ricordiamo, la fattispecie contestata può essere ricorrente anche in caso di reati ambientali.

Per gli approfondimenti allegata la sentenza.

### **Riferimento normativo.**

#### **Art 13 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Sanzioni interdittive:**

- 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

2. a) *l'ente ha tratto dal reato **un profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
3. b) **in caso di reiterazione degli illeciti.**
4. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.*
5. *Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1*

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**ERRATA CORRIGE: Info/09(Non Solo Rifiuti)/01.19/RESPONSABILITA' 231: sintesi e tabelle reati presupposto. Legge anticorruzione: inasprimento delle sanzioni

**Data:**Tue, 22 Jan 2019 16:06:57 +0100

**Mittente:**Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

**RESPONSABILITA D'IMPRESA:  
LA MANCAZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO "231" RENDE LA SOCIETA'  
RESPONSABILE NELLA GESTIONE ILLECITA DEI RIFIUTI**

Riportiamo una interessante pronuncia della Cassazione in merito all'estensione della responsabilità negli illeciti ambientali anche all'azienda, ricordando che più volte la ns. associazione ha approfondito tali tematiche, soprattutto in occasione dell'**inclusione**, da parte del Dlgs 121/2011, dei **delitti contro l'ambiente fra i reati presupposti per l'imputazione della responsabilità ad Enti e imprese di cui alla legge 231/2001.**

Per rendere consapevole l'imprenditore sulla delicata questione, anche al fine di mettere in atto azioni per prevenire i **rischi di conseguenze sanzionatorie e pecuniarie a carico dell'azienda**, proseguiamo pertanto l'informazione su questi argomenti.

Con la recente sentenza n. 31232 del 16 luglio scorso 2019 **la Corte di Cassazione penale, ritorna sul terreno del rapporto tra illecita gestione rifiuti (reato presupposto del DL.vo 231/01) e modello di organizzazione ribadendo che la mancanza di un modello organizzativo "231", idoneo a prevenire il reato di traffico illecito di rifiuti, commesso dagli amministratori della società, rende la società responsabile e la condanna a pesanti sanzioni pecuniarie.**

Questo induce a ritenere sempre più importante dotarsi di un **MOG completo, aggiornato ed efficacemente attuato.**

*In allegato si riporta la sentenza e il commento riassuntivo di Reteambiente, che, essendo documento riservato agli abbonati, si estende solo per conoscenza ed uso interno con divieto di diffusione.*